



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO



Roma, 18 marzo 2020

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile
Comitato Operativo
protezionecivile@pec.governo.it

E, p.c.

Agli Onorevoli Sottosegretari

Al Capo di Gabinetto
dell'Onorevole Ministro

Ai Capi Dipartimento

Oggetto: d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e d.P.C.M. 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" - QUESITO.

Come è noto il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", all'articolo 83, comma 16, ha previsto che negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, dal 9 al 22 marzo, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i detenuti, ove possibile, siano



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

svolti a distanza o mediante corrispondenza telefonica che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.

Con d.P.C.M. 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", sono state estese all'intero territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del d.P.C.M. 8 marzo 2020, che, fino al 3 aprile, prevede di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

Premesso quanto sopra, in considerazione che la sostituzione dei colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i detenuti ha efficacia fino al 22 marzo e il divieto di spostamento tra e nei territori fino al 3 aprile, si chiede il parere di codesto Comitato circa la possibilità di effettuare colloquio per i familiari che dal 23 marzo p.v. si dovessero recare presso gli istituti penitenziari.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Francesco Basentini